

Roma, 9 Maggio 2019

LAV19145

SM

Oggetto: Lavoro. Chiarimenti sul rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti audiovisivi sul posto di lavoro, ai sensi dell'art.4 della Legge 300/1970.

Con l'interpello n.3 dell'8 Maggio u.s (emesso in risposta ad un quesito del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro), il Ministero del Lavoro ha escluso l'operatività dell'istituto del silenzio – assenso previsto dalla Legge 241/1990, in merito al rilascio dell'autorizzazione ispettiva all'installazione di impianti audiovisivi sul luogo di lavoro, da cui derivi la possibilità di un controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Il Ministero è giunto a questa conclusione dopo un'attenta analisi che ha coinvolto:

- l'art. 4, comma 1 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300/1970, come modificata dal d.lgs 151/2015), il quale subordina l'installazione di questi impianti alla esistenza di un accordo sindacale o, in mancanza, dell'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro, con l'obiettivo di *“evitare che l'attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo e anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro”*;
- alla giurisprudenza più recente in materia (in particolare, è stata richiamata la Sentenza della Corte di Cassazione penale n. 22148/2017), la quale ha stabilito che *“la disuguaglianza di fatto e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro”*.

Di conseguenza, il Ministero ha ritenuto che *“con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni non è, quindi, configurabile l'istituto del silenzio-assenso, occorrendo l'emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.”*

Cordiali saluti